



Circolare informativa per la clientela
n. 17/2017 del 11 maggio 2017

MODELLO IRAP 2017

NOVITÀ

- 1. Dichiarazione Irap – Novità 2017**
- 2. Soggetti passivi Irap**
- 3. Modalità e termini di presentazione**
- 4. Termini di versamento delle imposte**

Il Prov. Agenzia delle Entrate 31.1.2017, prot. 22479 ha approvato, con le istruzioni, il **Modello Irap 2017** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) e **Amministrazioni pubbliche** (Quadro IK) devono utilizzare per la **dichiarazione** ai fini **Irap** per l'anno d'imposta **2016**; il Prov. Agenzia delle Entrate 15.2.2017, prot. 33999 ha approvato le **specifiche tecniche** per l'invio telematico del modello 2017.

La dichiarazione Irap deve essere inviata in forma **autonoma, esclusivamente** in via **telematica**, entro il **30 settembre** dell'anno **successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta. Per i **soggetti Ires** e per gli **enti commerciali e non commerciali** (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito all'**ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

Tra le **novità** della dichiarazione Irap 2017 vi sono, in particolare, quelle relative all'**aumento della deduzione** per i **soggetti di minori dimensioni**, l'**esenzione** dall'imposta per il **settore agricolo e della pesca**, l'estensione ai **lavoratori stagionali** della **deduzione** del costo residuo relativo al personale dipendente e l'**estensione** dei **termini** di scadenza per l'invio della **dichiarazione integrativa a favore** del contribuente.

1. Dichiarazione Irap – Novità 2017

Con il Prov. Agenzia delle Entrate 31.1.2017, prot. 22479 è stato approvato, con le istruzioni, il **Modello Irap 2017** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) e **Amministrazioni pubbliche** (Quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l'anno d'imposta **2016**. Il Prov. Agenzia delle Entrate 15.2.2017, prot. 33999 ha, poi, approvato le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica del modello 2017.

La **dichiarazione Irap** deve essere inviata, in forma **autonoma, esclusivamente on line** all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà successivamente alla trasmissione della dichiarazione alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

La struttura del Modello Irap 2017 comprende:

- il **Frontespizio**;
- una serie di **quadri**, differenziati a seconda del **soggetto passivo**, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i **Quadri IQ** per le persone fisiche, **IP** per le società di persone, **IC** per le società di capitali, **IE** per gli enti non commerciali e **IK** per le Amministrazioni e gli enti pubblici;
- il **Quadro IR** per la **ripartizione regionale** della **base imponibile** e dell'**imposta** e per i dati di **versamento**;
- il **Quadro IS** composto da **prospetti vari funzionali alla determinazione dell'imposta**.

Tra le **novità** della dichiarazione Irap 2017 vi sono, in particolare, le seguenti:

- **aumento della deduzione Irap per i soggetti di minori dimensioni**: la L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto la rideterminazione della misura delle deduzioni forfetarie stabilendone un aumento a seconda degli scaglioni di valore della produzione; in particolare, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal 2016 per gli esercizi so-

lari, è stata elevata l'ulteriore deduzione prevista ai fini Irap dall'art. 11, co. 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 a favore di S.n.c., S.a.s., persone fisiche esercenti attività commerciali e persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, che risulta così individuata:

– per la base imponibile fino a € 180.759,91, l'ulteriore deduzione spettante è pari a € 5.000;

– da € 180.759,92 a € 180.839,91, l'ulteriore deduzione spettante è pari a € 3.750;

– da € 180.839,92 a € 180.919,91, l'ulteriore deduzione spettante è pari a € 2.500;

– da € 180.919,92 a € 180.999,91, l'ulteriore deduzione spettante è pari a € 1.250;

- **esenzione dall'Irap per il settore agricolo e della pesca:** sono stati eliminati dalla tabella delle aliquote Irap i codici che permettevano di inserire l'aliquota ridotta per il settore agricolo. Infatti la L. 208/2015 ha disposto l'abrogazione della lett. d) dell'art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997 e l'inserimento, al successivo co. 2, della nuova lett. c-bis) nell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 446/1997 a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31.12.2015** (quindi dal 2016 per gli esercizi solari), in base alla quale sono **esenti da Irap** gli esercenti **attività agricole** ex art. 32, D.P.R. 22.12.1986, n. 917; l'**esenzione Irap** è riconosciuta anche alle **cooperative** e ai loro **consorzi** che forniscono in via principale (anche nell'interesse di terzi) **servizi nel settore selvicolturale**, comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, D.Lgs. 227/2001, nonché alle **cooperative** e loro **consorzi** di cui all'art. 10, D.P.R. 29.9.1973, n. 601 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi derivano dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti da Ires);
- **estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente:** la deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo) è stata **estesa** anche ai **lavoratori stagionali** impiegati per **almeno 120 giorni** per 2 periodi d'imposta, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto;
- **dichiarazione integrativa a favore del contribuente:** con il D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225 (Collegato alla Legge di Bilancio 2017), che ha modificato l'art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, è stata rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso; in particolare il nuovo co. 8 ha previsto la possibilità di integrare il Modello Irap (e anche la dichiarazione dei redditi e il Mod. 770) entro il **termine** previsto per l'**accertamento** dall'art. 43, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 per **correggere errori** od **omissioni** sia **a favore che a sfavore del contribuente**, ossia errori od omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior o minor imponibile o, comunque, un maggior o minor debito d'imposta o un maggior o minor credito, eliminando il disallineamento che esisteva tra la scadenza di presentazione della dichiarazione integrativa a favore (termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo) e quella della dichiarazione integrativa a sfavore (termine previsto per l'accertamento). Il nuovo termine per la **dichiarazione integrativa a favore** del contribuente si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di **annualità pregresse** per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento, con la conseguente **eliminazione della Sezione XII «Errori contabili»** del Quadro IS presente nel vecchio modello. Il D.L. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore sia indicato il **credito** derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa e, a tal fine è stata introdotta nel Quadro IS la **nuova Sezione XVII «Dichiarazione integrativa»**. Infine nel Frontespizio è stata **eliminata la casella «Dichiarazione integrativa a favore»** in quanto, come prima evidenziato, il **termine** per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente è stato **equiparato** a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore dell'Erario;
- **eliminazione dell'area straordinaria nel Conto economico:** il D.Lgs. 18.8.2015, n. 139, nel modificare lo schema di Conto economico, ha **eliminato la sezione straordinaria**. Di conseguenza, nel bilancio relativo al 2016 i costi e ricavi che precedentemente erano rilevati come proventi e oneri straordinari nelle voci E.20 ed E.21 del Conto economico devono essere **riclassificati** negli altri elementi di costo e di ricavo e, pertanto, nelle voci A, B, C, o D del Conto economi-

co, ritenute appropriate in base alla tipologia dell'operazione. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, in precedenza classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, sono contabilizzate nella voce A5 «Altri ricavi e proventi» o B14 «Oneri diversi di gestione» del Conto economico; pertanto, dai **Quadri IQ, IP, IC, IE** sono stati **eliminati dal Modello Irap i righe** ad esse riservate quali **variazioni in aumento** e in **diminuzione** relativamente alla **parte straordinaria**.

La L. 208/2015 ha stabilito, inoltre, che ai fini Irap **non** sussiste un'**autonoma organizzazione** a favore dei **medici** che hanno sottoscritto specifiche **convenzioni** con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse e che percepiscono per l'attività ivi svolta **più del 75% del loro reddito complessivo** (art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. 446/1997).

2. Soggetti passivi Irap

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle Regioni, di attività **autonomamente organizzate** dirette alla **produzione** o allo **scambio** di **beni** ovvero alla **prestazione** di **servizi**. Costituisce **in ogni caso presupposto impositivo** dell'Irap l'attività esercitata dagli **enti residenti, compresi** gli organi e le **Amministrazioni** dello **Stato**. Infatti, come previsto dalla lett. e-bis) dell'art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997, sono **soggetti passivi Irap** le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:

- **Stato** ed enti locali territoriali (**Regioni, Province, Comuni, comunità montane** e loro consorzi e associazioni);
- **aziende** e **Amministrazioni** dello **Stato** ad ordinamento autonomo;
- **amministrazioni** di **Camera** dei Deputati, **Senato** della Repubblica, **Corte Costituzionale** e **Presidenza della Repubblica**, e gli organi legislativi delle **Regioni a Statuto speciale**;
- **istituti** e **scuole** di ogni ordine e grado, istituzioni **educative** ed istituzioni **universitarie**;
- **istituti autonomi case popolari** (I.A.C.P.);
- **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali;
- **amministrazioni, aziende** ed enti del **Servizio sanitario nazionale**.

Non sono, invece, **soggetti** all'imposta gli **Stati esteri** e gli **organismi internazionali** che operano nel territorio delle **Regioni** in regime di **extraterritorialità** (C.M. 26.7.2000, n. 148).

3. Modalità e termini di presentazione

I soggetti Irap devono presentare la dichiarazione in **forma autonoma esclusivamente** in via **telematica**. Come stabilito per la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva autonoma, anche la dichiarazione Irap autonoma per le **persone fisiche**, le **società semplici**, le **S.n.c.** e le **S.a.s.** nonché per le società ed associazioni **equiparate** deve essere presentata «a regime», **esclusivamente** in via **telematica**, entro il **30 settembre** dell'**anno successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta; per il **2017**, la scadenza è **2 ottobre**, in quanto il 30.9.2017 è sabato.

Per i **soggetti Ires** e per gli **enti commerciali** e **non commerciali** (tra cui gli enti pubblici), il termine è fissato all'**ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l'invio telematico.

I **contribuenti soggetti** ad **Ires** e, da quest'anno, le **società di persone** con **periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare** per i quali il periodo d'imposta si è **chiuso anteriormente** al **31.12.2016** **non** devono utilizzare il **modello** approvato con il Provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2017, ma quello approvato **l'anno precedente**.

Sono **obbligati** a presentare in **via telematica**, con il servizio **Entratel**, le dichiarazioni (direttamente ovvero tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della **dichiarazione Iva**;
- i soggetti tenuti alla presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta** (Modello 770);
- le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986, vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all'Ires, ad **esclusione** degli organi e delle **Amministrazioni dello Stato**, dei **Comuni**, dei consorzi fra enti locali, delle **Province** e delle **Regioni**;
- i soggetti tenuti alla presentazione del **modello** per la comunicazione dei **dati relativi** all'applicazione degli **studi di settore** e dei **parametri**.

L'elenco dei **soggetti incaricati** della **trasmissione telematica** delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell'art. 3, D.P.R. 322/1998.

La dichiarazione Irap deve essere presentata **anche** dai soggetti in **liquidazione volontaria**. Nei casi di **fallimento** e di **liquidazione coatta amministrativa**, l'obbligo dichiarativo sussiste **solamente** se vi è **esercizio provvisorio**: in questo caso, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai **singoli periodi d'imposta**, compresi nell'ambito della procedura, **autonomamente** considerati.

Nel caso in cui si siano verificate l'**estinzione di soggetti preesistenti** e la **prosecuzione** dell'attività da parte di **altro soggetto**, il **nuovo soggetto** deve presentare:

- la **propria dichiarazione Irap**;
- una **dichiarazione Irap** per **ogni soggetto estinto**, indicando tutti i **dati** riguardanti il **periodo** compreso fra l'**inizio** dell'esercizio e la data in cui l'attività è **cessata**.

4. Termini di versamento delle imposte

In base all'art. 30, co. 3, D.Lgs. 446/1997 il versamento **in acconto** dell'Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l'**acconto** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 è dovuto:

- per le **persone fisiche** e le **società o associazioni** nella misura pari al **100%** (co. 18 dell'art. 11, D.L. 28.6.2013, n. 76, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 99) dell'importo indicato nel **rigo IR21** (salvo quanto indicato di seguito), a condizione che tale importo sia **superiore a € 51,65**;
- per gli **altri soggetti**, diversi da quelli prima indicati (esclusi i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell'art. 10-bis), nella misura pari al **100%** dell'importo indicato nel **rigo IR21** (salvo quanto indicato di seguito), purché tale importo sia superiore a **€ 20,66**

Come previsto dall'art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001, l'acconto deve essere versato in **due rate**:

- la prima, pari al **40%**, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; il D.L. 193/2016 ha stabilito che, a decorrere **dall'1.1.2017**, il versamento del **saldo Irpef e Irap** da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici debba essere effettuato **entro il 30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione, mentre il versamento del **saldo Ires e Irap** da parte di società di capitali debba essere effettuato **entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di approvazione del bilancio (modifica dell'art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001) senza maggiorazioni. Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo fino a € 103. È confermata la possibilità di **differire il versamento di 30 giorni** (quindi entro il 30 luglio, in caso di esercizi solari) con la consueta **maggiorazione dello 0,40%**;
- la seconda, pari al **60%**, entro il **30.11.2017** o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

È possibile commisurare i versamenti in **acconto** sulla base dell'imposta che si **prevede di determinare** per lo stesso periodo di competenza (acconto previsionale), ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del

regime sanzionatorio, di quanto stabilito dall'art. 4, co. 2, D.L. 2.3.1989, n. 69, conv. con modif. dalla L. 27.4.1989, n. 154.

Per le **Regioni in deficit sanitario** per le quali, ai fini del versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, si applicano **maggiorazioni** di aliquota non indicate nella tabella riportata nell'Appendice alle istruzioni del Modello Irap 2017, l'**acconto** Irap va determinato:

- con il **metodo storico**, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non si assume, come imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il **metodo previsionale**, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Il versamento **a saldo** risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato:

- entro il **16 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni;
- entro il **giorno 16** del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

In caso di **operazioni straordinarie** poste in essere da **società di persone**, la scadenza per il pagamento del **saldo** Irap, fissata dall'art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001, non è più il 16 giugno dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, ma è il giorno **16** del **mese successivo** a quello di **scadenza** del **termine di presentazione** della **dichiarazione**.